



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI AREE CIMITERIALI
PER LA REALIZZAZIONE
DI TOMBE DI FAMIGLIA**

Approvato con Delibera C.C. n. _____ del _____



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

(Delibera di consiglio comunale n. 87/2012)

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORME APPLICABILI

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI

ART. 3 – REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

ART. 4 – DURATA DELLE CONCESSIONI

ART. 5 – RICHIESTA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

ART. 6 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

ART. 7 – MODALITA' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

ART. 8 – OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

ART. 9 – OBBLIGHI PER EDIFICAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

ART. 10 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

ART. 11 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 12 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

ART. 13 – ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORME APPLICABILI

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di aree destinate alla edificazione di tombe di famiglia per sepolture private nel cimitero comunale come individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale approvato in ultima istanza in data 26/02/2009 con delibera C.C. n. 17 del 26/02/2009.

2. Le concessioni di cui al precedente comma 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;

al «Regolamento comunale di Polizia Mortuaria» approvato giusti i seguenti atti:

- Delibera C.C. n. 16 del 26/02/1996, CO.RE.CO seduta del 12/04/1996 prot. n. 5273/96,
- Delibera C.C. n. 14 del 28/01/1999, di modifica parziale,
- Delibera C.C. n. 18 del 18/04/2000, CO.RE.CO seduta del 26/05/2000 prot. n. 1580/2000 di modifica parziale,
- Delibera C.C. n. 23 del 27/04/2012- disposizione transitoria applicazione art. 95 ter,

ART. 2

CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI

1. Il Comune può concedere a privati singoli o riuniti fra loro ed Enti morali o associazioni religiose, l'uso delle aree destinate dal vigente P.R.G. Cimiteriale alla realizzazione di sepolture private con il sistema della tomba di famiglia.

2. Nella concessione a persona fisica di area cimiteriale per la realizzazione di sepolture private, il diritto di sepoltura spetta, oltre che al concessionario, ai componenti della famiglia intesi ai sensi dell' art. 433 del codice civile.

E' consentito, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, come previsto dall'art. 93 2° comma del regolamento comunale di Polizia Mortuaria.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

3. Nella Concessione ad Ente morale o associazione religiosa di area cimiteriale per la realizzazione di sepolture private le persone cui è riservato il diritto di sepoltura devono essere iscritte all'Ente o all'Associazione religiosa stessa.
4. In ogni caso il diritto alla sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
5. Una stessa famiglia o ente o associazione non può ottenere più di una concessione delle aree per la realizzazione di sepolture private
6. Le aree oggetto di concessione amministrativa sono soggette, come indicato al precedente articolo 1), al regime di demanio pubblico ex art. 824 del C.C.; pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene, restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.
7. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del C.C., salvo rinnovo oneroso.

ART. 3

REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario di area cimiteriale, se persona fisica, all'atto della pubblicazione dello specifico bando deve essere in possesso dei seguenti requisiti sotto elencati senza costituire un ordine di priorità:
 - Essere residente nel territorio del comune di Monte san Vito;
 - Essere stati residenti nel comune di Monte san Vito per almeno 20 anni;
 - Avere coniuge o parente entro il primo grado che sia residente nel comune di Monte San Vito;
 - Avere coniuge o parente entro il primo grado tumulato nel cimitero del comune di Monte San Vito
2. Il concessionario di area cimiteriale, se Ente Morale o Associazione religiosa, deve avere sede, anche periferica o secondaria, nel Comune di Monte San Vito.

ART. 4

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Fatto salvo quanto previsto per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque nei termini massimi stabiliti dalla normativa vigente tempo per tempo, la durata delle concessioni cimiteriali per le aree destinate a tombe di famiglia, con o senza l'edificio, risulta determinata in anni novanta decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Alla scadenza e comunque entro un anno dalla data indicata nel contratto, pena la decadenza dalla concessione, può essere presentata domanda di rinnovo alle condizioni vigenti al momento della nuova istanza.
2. In caso di decesso del concessionario, ed entro un anno dall'evento luttuoso, uno



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

degli eredi discendenti diretti, previo consenso degli altri coeredi ovvero unitamente ad essi, deve presentare domanda di subentro nella concessione dell'area e della tomba di famiglia sopra costruita. Tale subentro sarà regolamentato da apposito atto, che dovrà prevedere una durata pari al tempo restante della concessione originaria. In questo caso il nuovo concessionario subentrante non dovrà alcun onere aggiuntivo, se non le spese contrattuali necessarie alla stipula dell'atto.

ART. 5

RICHIESTA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata in marca da bollo.
2. All'istanza andrà allegata la documentazione che sarà richiesta dal bando o avviso pubblico il cui schema sarà approvato dalla Giunta Municipale

ART. 6

RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Ogni concessione cimiteriale deve risultare da apposito atto predisposto secondo lo schema di contratto-tipo approvato dal responsabile del servizio competente al rilascio delle concessioni e depositato presso il comune, da cui risultino:
 - l'oggetto della concessione e la sua identificazione, nonché il numero di posti di sepoltura;
 - la durata in anni della concessione, con indicazione della data di decorrenza e della data di scadenza;
 - il concessionario, i componenti la famiglia o famiglie e gli aventi titolo così come meglio evidenziato all'art. 3, in favore dei quali è richiesta la concessione, nonché i criteri per la loro individuazione;
 - gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
 - il corrispettivo di concessione con gli estremi del suo versamento che dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto.
2. Il contratto stipulato consisterà in una concessione amministrativa su un bene soggetto al regime dei beni demaniali lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Gli importi del corrispettivo della concessione saranno determinati dalla Giunta Municipale.

ART. 7

MODALITA' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. L' avvio della procedura di concessione delle aree cimiteriali per la realizzazione di tombe di famiglia sarà preceduta dalla pubblicazione di apposito bando e/o avviso redatto dal Responsabile del Servizio interessato, sulla base dello schema di bando approvato



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

dalla Giunta Municipale.

2. Gli interessati aventi diritto, come indicati al precedente articolo 3 del regolamento, possono presentare istanza di cui all'art. 4 compilando apposito modulo predisposto dal Responsabile del Servizio entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando ed avviso pubblico.

3. L'assegnazione delle aree sarà determinata attraverso una graduatoria tenendo conto del seguente ordine di priorità:

- a) richiesta avanzata da aventi diritto che dichiarano di retrocedere al Comune il maggior numero di loculi, occupati al momento della domanda, da componenti della sua famiglia, così come intesi ai sensi dell' art. 433 del codice civile;
- b) secondo l'età dei componenti della famiglia del richiedente/ti, famiglia come intesa ai sensi dell' art. 433 del codice civile , partendo dal più anziano, in ordine decrescente di anzianità, fino al 50° di età compiuto al momento della presentazione della domanda;
- c) altri soggetti aventi diritto, come indicati all'art. 3, non rientranti nei primi due ordini di priorità.

4. In caso di domande che presentino lo stesso grado di priorità o di numero di domande superiori alla disponibilità delle aree, si procederà a sorteggio pubblico, specificando che tale criterio sarà applicato solo nei casi di medesimo grado di priorità, essendo l'assegnazione fatta in via esclusiva per i principi riportati al comma 3.

5. Nell'eventualità che in seguito al bando di assegnazione le specifiche aree non risultino completamente assegnate, la procedura rimarrà aperta con assegnazione diretta dei lotti fino ad esaurimento degli stessi ed alle medesime condizioni.

ART. 8

OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza della tomba.

2. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione al servizio cimiteriale di ogni lavoro da eseguire, fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte da leggi speciali. In caso contrario soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis, del D. Lgs. 267/2000.

3. In caso di necessità ed urgenza il Comune può prescrivere al concessionario l'esecuzione delle opere di cui al comma 1 e, nel caso di inerzia dello stesso, intervenire direttamente con successiva rivalsa sul concessionario delle spese sostenute. Qualora il concessionario rifiuti il pagamento di quanto dovuto, decadrà immediatamente dalla concessione e verrà avviata la procedura di recupero del credito nei modi di legge. Qualora inoltre il concessionario sia irreperibile (per emigrazione, ecc.) gli verrà notificato l'importo da pagare secondo le forme di legge e, alla scadenza, qualora nessuno



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

provveda al pagamento del debito, verrà avviata la procedura di decadenza, ed il comune, espletati gli atti di legge, rientrerà nel pieno possesso dell'area e dell'eventuale manufatto sopra insistente.

In caso di decesso del concessionario la notifica andrà eseguita nei confronti degli eredi.

4. Il concessionario, pena la decadenza della concessione, non può trasferire ad altri a nessun titolo il manufatto cimiteriale (o parte di esso) né il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto secondo il presente Regolamento.

5. Può essere consentito l'uso provvisorio da parte di soggetti diversi da quelli aventi diritto, solo nei casi di manifestata insufficienza di loculi liberi in disponibilità del comune, previo accordo fra il concessionario e l'amministrazione comunale.

ART. 9

OBBLIGHI PER EDIFICAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

1. Il concessionario di area per l'edificazione di tombe di famiglia è tenuto a realizzare il manufatto (cappella di famiglia) entro 24 mesi dalla stipula del contratto di concessione, intendendo tale tempo necessario per ottenere le autorizzazioni di legge, eseguire i lavori edili e collaudare il manufatto.

2. Nel caso in cui il concessionario, per motivato e documentato impedimento, non riesca a completare l'opera nel suddetto lasso di tempo, deve chiedere la proroga, che può essere concessa, valutate le motivazioni presentate per una sola volta e per il limite massimo di anni due nel tempo stimato dall'Ufficio tecnico comunale a completare il manufatto.

3. Qualora il concessionario non avesse completato l'opera entro i termini concessi ed indicati nel presente regolamento, decadrà dalla concessione e sarà tenuto alla demolizione e rimozione dei manufatti fino a quel momento realizzati, qualora gli stessi non possano essere ceduti a terzi senza oneri per il comune. Nel caso in cui il manufatto possa essere riassegnato a terzi e quindi riutilizzato, al concessionario sarà restituita una parte della somma incassata dal comune per la sua concessione, sulla base di una stima effettuata dall'Ufficio Tecnico comunale.

Tale stima sarà fatta con riferimento alle categorie di opere realizzate e riutilizzabili, con l'applicazione dei prezzi unitari del prezziario regionale Marche riferito all'anno di inizio lavori, decurtato l'importo dell'onere della perizia tecnica, pari all'1% del valore economico che sarà introitato dal Comune.

In caso contrario il Comune provvederà alla demolizione e rimozione dei manufatti con rivalsa sul concessionario.

ART. 10

RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. È ammessa la rinuncia alla concessione di aree, con o senza tomba di famiglia



edificata, per espressa volontà del concessionario.

2. La rinuncia dà diritto alla restituzione di parte del prezzo pagato, calcolata secondo criteri dettati dall'Amministrazione comunale, sulla base di una stima effettuata dall'ufficio tecnico, secondo i criteri del precedente art. 9, tenuto debitamente conto delle eventuali spese di demolizione dei manufatti e di ripristino dei luoghi.

3. La somma relativa alla rinuncia della concessione, nella misura come sopra stabilita,

verrà liquidata solo dopo che l'area, con o senza la tomba edificata, sia stata concessa ad altri.

ART. 11

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere revocata per ragioni di interesse pubblico, non dipendenti dal concessionario, su disposizione del Sindaco.

2. Il concessionario della tomba oggetto di revoca ha diritto alla concessione a titolo gratuito per il tempo residuo spettante in base alla concessione originaria di tanti loculi quanti ne erano presenti al momento della revoca.

3. A seguito della revoca verrà disposta, se necessario, la traslazione delle salme o dei resti mortali nei loculi in disponibilità del comune con spese a carico dell'Amministrazione.

4. Del provvedimento di revoca dovrà essere data notizia al concessionario con le modalità previste dalla legge, nonché presso il cimitero comunale.

ART. 12

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando sull'area oggetto di concessione non si sia provveduto ad iniziare la costruzione dei manufatti entro i termini indicati nel precedente art. 9 comma 1;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

c) nei casi di sub-concessione a terzi del diritto d'uso, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 5 del presente regolamento;

d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte del concessionario e gli eredi non abbiano stipulato nuovo contratto di concessione o quando non vengono rispettati gli obblighi relativi alla manutenzione;

e) quando l'Ente concessionario viene dichiarato estinto o cessato;

f) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione.

2. La pronuncia di decadenza della concessione nel caso di cui al punto d) è adottata

previa diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio e presso il cimitero comunale per almeno tredici mesi comprendenti due mesi di novembre.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

3. Pronunciata la decadenza il Sindaco dispone la traslazione delle salme e dei resti in campo comune o ossario.
4. L'area o il manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta tornano nella disponibilità del comune, senza alcun diritto da parte del concessionario.

ART. 13

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione si estingue per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero.
2. Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvede il Comune collocando gli stessi nel campo o ossario comune.

ART. 14

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle specifiche normative vigenti in materia (D.P.R. 10/09/1990 n. 285) e al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.